

MAURO BOVE¹

Responsabilità degli arbitri

1. Introduzione. – 2. Sostituzione sanzionatoria. – 3. Rinuncia ingiustificata all’incarico. – 4. Omessa pronuncia del lodo nel termine. – 5. Il ruolo della legge sulla responsabilità civile dei magistrati. – 6. Ulteriori ipotesi atipiche? – 7. Sanzioni.

1. Una volta che si sia perfezionato il percorso di formazione del tribunale arbitrale (sequenza nomina-accettazione), alla luce degli articoli 813-ter e 814 c.p.c. insorge tra tutte le parti e tutti gli arbitri un rapporto contrattuale unitario, a prescindere dal modo in cui sia avvenuta la nomina dell’intero collegio, dell’arbitro unico o dei diversi membri del collegio². Detto rapporto contrattuale ha, dal punto di vista delle obbligazioni degli arbitri (art. 813-ter c.p.c.), un contenuto principale ed uno accessorio relativo ad obblighi strumentali³. Quello consiste nell’obbligo, ad attuazione congiunta, di pronunciare un lodo, che altro non è se non una sentenza privata con la quale si decide una controversia tra le parti⁴. Questi consistono nel duplice obbligo di non rinunciare all’incarico senza giustificato motivo e di non omettere o ritardare il compimento degli atti necessari per giungere alla pronuncia del lodo.

Gli arbitri, se non rispettano i detti obblighi, sempre alla luce dell’art. 813-ter c.p.c. perdono il diritto al pagamento del corrispettivo ed al rimborso delle spese, oltre ad incorrere in un obbligo risarcitorio⁵ ed a subire, in caso di ostruzionismo a giudizio arbitrale pendente, la c.d. sostituzione sanzionatoria di cui all’art. 813-bis c.p.c. Tutto ciò, come specifica lo stesso art. 813-ter c.p.c., con la precisazione che pur essendo quella degli arbitri, in caso di loro pluralità, un’obbligazione ad attuazione congiunta, tuttavia ciascuno di essi risponde solo per fatto proprio⁶.

Questa disciplina sommariamente tratteggiata, rinvenibile nel codice di rito, offre un quadro sostanzialmente compiuto del contenuto del contratto che si perfeziona tra le parti e gli arbitri. Di conseguenza, oggi sembra poco proficuo attardarsi su un’esercitazione classificatoria, chiedendosi se il contratto in parola possa essere riportato ad uno dei tipi disciplinati nel codice civile, in ipotesi al

¹ Professore ordinario nell’Università di Perugia.

² Insomma, non ha alcuna importanza dal punto di vista che stiamo assumendo il fatto che il tribunale arbitrale derivi, in tutto o in parte, da nomine dei compromittenti o da interventi di terzi designatori ovvero dall’intervento del Presidente del tribunale ai sensi dell’art. 810 c.p.c.

³ Vedi in tal senso anche in giurisprudenza Cass. 27 febbraio 2009, n. 4823, in *Foro pad.*, 2009, I, 5.

⁴ A fronte di questo obbligo si pone, normalmente, l’obbligo delle parti di pagare agli arbitri il compenso nonché di rimborsare le spese sostenute, così come è previsto dall’art. 814 c.p.c.

⁵ Fermo restando la necessità di approfondire le condizioni in presenza delle quali può scattare la sanzione, sia in riferimento all’elemento psicologico sia in riferimento ad altri presupposti, qual è quello dato dal previo annullamento del lodo.

⁶ Sul punto vedi MARULLO di CONDOJANNI, *Il contratto di arbitrato*, Milano 2008, 192 ss.

contratto di mandato (articoli 1703 ss. c.c.c.) ovvero a quello di prestazione d'opera (articoli 2222 ss. c.c.), ovvero se debba vedersi qui un contratto misto tra quelli appena citati⁷.

Invero, se è difficile immaginare questioni concrete che troverebbero soluzioni radicalmente diverse scegliendo l'uno o l'altro tipo di riferimento, la verità più evidente è che ormai il contratto tra le parti e gli arbitri ha una sua disciplina ampiamente tratteggiata nel codice di procedura civile⁸.

Fatte queste brevi premesse, è ora nostro compito indagare le diverse ipotesi di responsabilità degli arbitri. Innanzitutto è necessario soffermarsi sulle quattro fattispecie esplicitamente previste dall'art. 813-ter c.p.c. Quindi ci si dovrà interrogare sulla possibilità di ipotizzare fattispecie diverse da quelle previste in detta norma. Infine sarà necessario descrivere le sanzioni conseguenti e così anche le condizioni perché queste possano essere applicate in concreto.

2. Per comprendere il caso della sostituzione sanzionatoria, bisogna integrare la disciplina dell'art. 813-ter con quella dell'art. 813-bis c.p.c., tenendo presente che questa norma ha un campo di applicazione più ampio di quella.

L'art. 813-bis c.p.c. prevede la possibilità di sostituire l'arbitro che ometta di compiere gli atti da lui dovuti, a prescindere dal fatto che ciò accada a causa di un suo dolo o una sua colpa grave. Le vie per giungere a tale risultato sono tre. È possibile che le parti revochino congiuntamente il mandato oppure è possibile che le parti si affidino ad un terzo a ciò incaricato dalla convenzione di arbitrato, eventualità immaginabile essenzialmente quando i compromittenti si siano affidati ad un arbitrato organizzato che preveda una tale situazione nel suo regolamento. Infine, non potendosi percorrere alcuna delle strade appena indicate, è dato a ciascuna parte la facoltà di diffidare l'arbitro interessato per poi ricorrere al Presidente del tribunale di cui all'art. 810 c.p.c., il quale, seguendo un percorso camerale, provvede alla decadenza dell'arbitro.

Ora, si deve sottolineare come nell'ambito dell'art. 813-bis c.p.c. l'inerzia dell'arbitro rilevi oggettivamente, si ripete a prescindere dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave. Di conseguenza, l'arbitro dichiarato decaduto per inerzia è certamente "giustamente" sostituito, ma non per

⁷ Sulla ricostruzione storica della disputa vedi PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, I, Padova 2012, 336 ss. e MARULLO di CONDOJANNI, *op. cit.*, 22 ss.

⁸ Peraltro, confermo quanto in altra sede (vedi *La giustizia privata*, Padova 2013, 91) mi sono sentito di affermare e cioè che il contratto in oggetto è comunque avvicinabile al mandato, che gli arbitri assolvono nell'interesse di tutte le parti, più che alla prestazione d'opera, perché gli arbitri, lungi dal limitarsi ad approntare una sorta di "materia logica" che va a dare contenuto ad un atto statale, in ipotesi l'unico giuridicamente efficace per l'ordinamento, pongono in essere propriamente l'atto di normazione concreta autonomamente vincolante per i litiganti. Opera, questa, che essi compiono nell'interesse collettivo dei loro mandanti (i litiganti), che, pur, ovviamente, contrapponendosi nel giudizio arbitrale, hanno tuttavia nella pronuncia del lodo (la sentenza privata) il loro interesse comune. Non mi paiono decisive per contrastare questa idea le critiche di MARULLO di CONDOJANNI, *op. cit.*, 25 ss., il quale nega qui la spendibilità della categoria del "mandato" per la duplice ragione che, per un verso, gli arbitri non pongono in essere negozi giuridici e, per altro verso, essi pongono in essere un'attività, la decisione della controversia, che le parti altrimenti non potrebbero compiere. Entrambi i rilievi sono da accogliere. Ma non si vede perché essi dovrebbero escludere il richiamo al mandato. Comunque, si ripete, non sembra utile attardarsi su una simile polemica classificatoria.

questo è detto che gli sia imputabile una responsabilità ai sensi dell'art. 813-ter c.p.c. Così, alla luce dell'art. 2237, 1° comma, c.c., l'arbitro "giustamente" sostituito manterrà il diritto al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso per l'opera prestata⁹. A meno che non emerga quel dolo o quella colpa grave, insomma a meno che non emerga che l'inerzia fosse un vero ostruzionismo, unico caso in cui si avrà il perfezionamento di una fattispecie di responsabilità dell'arbitro, con la conseguenza che questi, oltre a perdere il diritto al rimborso delle spese ed al pagamento del compenso, sarà obbligato al risarcimento del danno nei confronti delle parti.

Resta solo da rilevare come l'attività svolta nel procedimento disciplinato nell'art. 813-bis c.p.c. di fronte al Presidente del tribunale di cui all'art. 810 c.p.c. sia riportabile all'area della giurisdizione volontaria. Quindi, ove detto giudice dovesse sostituire l'arbitro per ostruzionismo, resterà sempre da compiere un vero accertamento su detta questione nell'ambito del giudizio dichiarativo in cui, in ipotesi, le parti dovessero azionare una pretesa risarcitoria a titolo di responsabilità dell'arbitro.

3. La seconda ipotesi di responsabilità si ha quando l'arbitro rinuncia all'incarico senza giustificato motivo. Qui si pone il problema d'individuare il contenuto di un simile concetto giuridico indeterminato, vale a dire di delineare le ipotesi concrete ad esso riportabili. Fermo restando che sta evidentemente all'arbitro convenuto nell'ambito di un giudizio di responsabilità l'onere di provare che la sua rinuncia fosse sorretta da un giustificato motivo¹⁰, l'interprete deve, per un verso, fare appiglio a specifiche disposizioni di legge e, per altro verso, fondarsi su un'interpretazione sistematica.

Da questo secondo punto di vista io direi che, in generale, si possa ritenere sussistente un giustificato motivo di rinuncia ove ci si trovi di fronte al sopraggiungere di situazioni involontarie che rendono irragionevole per l'arbitro la prosecuzione del suo ufficio e così giustificano il suo recesso dal contratto¹¹. Così, tra le situazioni che possono sopraggiungere, può giustificare la rinuncia un motivo di

⁹ Peralto, a me sembra che qui debba applicarsi pure l'art. 1725, 1° comma, c.c., per cui le parti, se dovessero revocare l'incarico per una presunta inerzia, in realtà non sussistente, siano anche obbligate a pagare i danni all'arbitro.

¹⁰ Così, per tutti, GIOVANNUCCI ORLANDI, in *Arbitrato. Commentario* diretto da F. Carpi, Bologna 2007, *sub* art. 813-ter, 266.

¹¹ Perché, evidentemente, qui di questo si tratta: solo di un atto negoziale, appunto un atto di recesso, rilevante all'interno del contratto tra le parti e l'arbitro. Né mi pare che a tal proposito si possa ipotizzare la pronuncia di un provvedimento. Invero, l'idea che la rinuncia possa esprimersi con un provvedimento, se appare del tutto fuori luogo quando essa provenga solo da uno dei membri del collegio arbitrale, appare irragionevole pure nel caso in cui sia tutto il collegio a rinunciare. Invero, ipotizzare qui la pronuncia di un lodo significherebbe dare agli arbitri una via, direi "conquistata" in modo improprio, per avvalersi del procedimento di liquidazione dei compensi di cui all'art. 814 c.p.c.

salute, un (successivo) motivo di ricusazione¹² ovvero l'intervenuta revoca di un'autorizzazione in precedenza concessa¹³.

Ma, al di là dei casi che si possono individuare in via interpretativa¹⁴, la legge indica due ipotesi specifiche di rinuncia giustificata.

La prima la si rinviene nell'art. 816-*sexies* c.p.c., che, trattando di alcune delle ipotesi che di fronte al giudice statale comporterebbero l'interruzione del processo, attribuisce agli arbitri il potere di assumere «le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio», prevedendo, di conseguenza, che se «nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico». Così, la legge, senza fissare regole predeterminate, si affida alla prudenza degli arbitri per salvaguardare l'attuazione del principio del contraddittorio, che potrebbe essere messa in pericolo dal fatto che una parte sia venuta meno, per morte o altra causa, ovvero abbia perso la capacità legale¹⁵. Ma, allora, senza che qui sia necessario un ulteriore approfondimento su detta norma, è evidente la ragione che ha spinto il legislatore a giustificare la rinuncia all'incarico da parte degli arbitri, ragione che consiste nel rilievo per cui non è ragionevole imporre agli arbitri la prosecuzione di un incarico che essi fanno di non poter più svolgere in modo legittimo. Invero, a fronte di una situazione sopraggiunta gli arbitri hanno operato scrupolosamente per salvare l'attuazione nel giudizio del fondamentale principio del contraddittorio. Ma, se la loro scrupolosità non ha incontrato la collaborazione delle parti, perché essi dovrebbero continuare il giudizio sapendo che in esso si vulnera il detto principio?

¹² In modo condivisibile GIOVANNUCCI ORLANDI, *op. cit.*, 265, sottolinea come la situazione deve essersi verificata indipendentemente dalla volontà dell'arbitro, negando, ad esempio, che «si possa considerare giustificata la rinuncia di colui che, in corso di arbitrato, decide di accettare un'offerta più conveniente per un'attività professionale propositagli da una delle parti».

¹³ Si pensi al caso dei professori universitari a tempo pieno, che, in base ai regolamenti accademici, possono doversi munire di autorizzazione per svolgere l'incarico di arbitro.

¹⁴ Aggiungo che tra questi a me non sembra che si possano inserire né quello derivante dall'allargamento concordato tra le parti del *thema decidendum* né l'ipotesi in cui «le parti rifiutino una proroga del termine qualora richiesta dagli arbitri per causa loro non imputabile» (GIOVANNUCCI ORLANDI, *op. cit.*, 265). Il primo caso a mio parere non si pone perché credo che un allargamento oggettivo del giudizio arbitrale, avvenga esso tra le parti originarie del giudizio arbitrale o a causa dell'intervento di un terzo, sia possibile solo col consenso (anche) degli arbitri, essendo appunto il loro obbligo di giudicare fondato su un contratto, nel quale si delimita l'oggetto della loro prestazione (vedi, se vuoi, per approfondimenti BOVE, *op. cit.*, 151-152, 153). Ma, non credo che si possa ipotizzare neanche il secondo caso, perché, se gli arbitri non hanno nulla da imputarsi, essi potranno andare avanti, nonostante la mancata concessione della proroga del termine, senza che poi essi possano in ogni caso incappare in una responsabilità, ove il lodo dovesse essere annullato perché pronunciato fuori termine. Invero in una simile situazione mancherebbe l'elemento psicologico necessario all'insorgenza della responsabilità, ossia il dolo o la colpa grave.

¹⁵ Leggendo col classico grano di sale la norma, se ne deve anche ricavare che in essa, per un verso, si concede agli arbitri la possibilità di non ritenere a rischio il principio del contraddittorio ove gli eventi descritti colpiscano una parte rappresentata e difesa in giudizio da un avvocato e, per altro verso, si impone ragionevolmente la necessità di trattare allo stesso modo anche il caso non previsto in cui a venir meno sia il difensore di una parte, ove questa stia in giudizio per mezzo di quello. Se, infatti, la logica della norma sta nel salvaguardare l'effettività del diritto di agire e di difendersi, effettività che comprende evidentemente il diritto di farsi rappresentare in giudizio da un avvocato, non mi sembra che possa essere ignorata l'ipotesi che venga meno l'avvocato dal quale la parte abbia scelto di farsi rappresentare.

La seconda ipotesi tipica di rinuncia giustificata all'incarico si ha nella previsione dell'art. 816-*septies*, 1° comma, c.p.c., secondo la quale gli «arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili». A tal proposito a me sembra che la lettera della norma dica meno di quello che il legislatore abbia voluto intendere, dovendosi applicare la disposizione in parola anche agli anticipi relativi ai compensi. Invero, qui non si comprenderebbe il motivo di escludere, in ausilio all'interpretazione dell'art. 816-*septies* c.p.c., l'operatività di principi civilistici da trarre dagli articoli 1719 c.c. e, direi soprattutto, 2234 c.c., per fondare in capo agli arbitri un diritto agli anticipi più estesamente inteso, comprendente, si ripete, sia le spese prevedibili sia i compensi¹⁶.

Il problema emerge per il fatto che certamente non sta agli arbitri il potere di stabilire unilateralmente l'ammontare del proprio compenso¹⁷ e così pure l'ammontare degli anticipi da richiedere. Ma, se questo rilievo non esclude tuttavia in astratto il diritto degli arbitri agli anticipi, con conseguente possibilità di rinunciare giustificatamente all'incarico per la loro mancata corresponsione, ponendosi con esso un problema attinente al *quantum debeatur* e non all'*an debeatur*, in concreto il problema può essere superato con la stipula, in sede di costituzione del tribunale arbitrale, di accordi sui compensi o quantomeno sui criteri per la loro liquidazione, accordi assai opportuni dopo l'abolizione del sistema tariffario¹⁸.

4. La terza ipotesi di responsabilità prevista dall'art. 813-*ter* c.p.c. si ha quando l'arbitro ha con dolo o colpa grave omissso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato dalla legge ovvero dalle parti. Per comprendere in concreto l'operatività di questa disposizione bisogna leggerla in collegamento, per un verso, con quanto prevede l'art. 821 c.p.c. in merito alla rilevanza del decorso del termine per la pronuncia del lodo e, per altro verso, col principio, sancito nell'art. 813-*ter*, 4° comma, c.p.c., per cui, se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta¹⁹.

Dal primo punto di vista, dall'art. 821 c.p.c. emerge come la sola scadenza del termine non rilevi di per sé, dovendosi avere, a tal fine, il rilievo di un'eccezione ad opera della parte interessata con atto

¹⁶ Nello stesso senso VERDE, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino 2010, 89 e GIOVANNUCCI ORLANDI, *op. cit.*, 265.

¹⁷ Principio, fra l'altro, confermato nello stesso codice di rito all'art. 814.

¹⁸ Insomma, ove il tribunale arbitrale all'atto della sua costituzione concordi con le parti un criterio di liquidazione applicabile per l'opera che si accinge a svolgere e, congiuntamente, pronunci un'ordinanza sugli anticipi, comprendenti spese (tra cui anche quella del segretario) e onorari (ovviamente in parte), non vedo come, poi, le parti potrebbero avere qualcosa da obiettare ove gli arbitri dovessero rinunciare all'incarico per mancato pagamento dei relativi anticipi nel termine da loro fissato. Peraltro, se è vero che è stato abolito il sistema tariffario, vedi oggi per gli avvocati l'art. 10, 1° comma, del Regolamento sui parametri per la liquidazione dei compensi, in corso di pubblicazione, in cui si prevede che per «i procedimenti arbitrali rituali e irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata». Ovviamente detti parametri operano solo in caso di mancato accordo sui compensi.

¹⁹ Sul detto principio vedi ZUMPANO, in *La nuova disciplina dell'arbitrato* a cura di S. Menchini, Padova 2010, *sub art.* 813-*ter*, 150; NELA, in *Le recenti riforme del processo civile. Commentario* diretto da S. Chiarloni, II, Bologna 2007, *sub art.* 813-*ter*, 1687.

notificato alle altre parti ed agli arbitri prima della deliberazione del lodo, insomma prima che si conosca l'esito della lite²⁰.

Se questa eccezione non è sollevata nelle dette forme, la scadenza del termine è giuridicamente irrilevante, sia dal punto di vista processuale sia sul piano dei rapporti contrattuali tra le parti e gli arbitri: gli arbitri mantengono il potere-dovere di pronunciare il lodo, che non è fondatamente impugnabile ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 6), c.p.c., e, di conseguenza, gli arbitri non potranno essere chiamati a rispondere di alcunché, proprio perché, come è stato appena sopra detto, a seguito della conclusione del giudizio arbitrale una responsabilità in capo agli arbitri è configurabile unicamente per l'eventualità di un annullamento del lodo e a causa del motivo che lo ha fondato, annullamento qui non ipotizzabile.

Se, al contrario, l'indicata eccezione viene sollevata, la scadenza del termine per la pronuncia del lodo diventa giuridicamente rilevante.

Prima della riforma dell'arbitrato del 2006, nel silenzio della legge, non era chiaro come emergesse la detta rilevanza, potendosi prospettare due soluzioni²¹. Si poteva ritenere che gli arbitri dovessero comunque pronunciare il lodo, pur consapevoli di un suo eventuale, successivo annullamento, con conseguente insorgenza, in questo caso, di una loro responsabilità²². Oppure si poteva ritenere che il giudizio arbitrale dovesse estinguersi e che gli arbitri fossero comunque chiamati a rispondere in virtù del principio generale ricavabile dall'art. 1218 c.c., pur mancando il presupposto che l'allora vigente art. 813 c.p.c. prevedeva, ossia un lodo annullato appunto perché pronunciato fuori termine.

Quale che fosse allora la soluzione migliore, oggi il problema è stato risolto dal combinato disposto dell'art. 821, 2° comma, e dell'art. 813-ter, 1° comma, n. 2) c.p.c., disponendo quello che, se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificata la scadenza del termine, dichiarano estinto il procedimento e prevedendo questo che insorge un obbligo risarcitorio in capo all'arbitro che con dolo o colpa grave abbia ommesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine, superando il principio previgente secondo il quale il mancato rispetto del termine rilevava solo nel caso di pronuncia di un lodo poi annullato per quel motivo.

Scendendo più in dettaglio, sempre presupponendo che una parte abbia rilevato l'eccezione ai sensi dell'art. 821 c.p.c., si può fare la seguente distinzione.

Se, come è previsto dal secondo comma della norma in parola, gli arbitri dichiarano l'estinzione del giudizio arbitrale, essi o alcuni di essi risponderanno dei danni che abbiano cagionato per avere, con dolo o colpa grave, impedito la pronuncia di un lodo (di merito²³) nel termine stabilito. Se, invece, violando il

²⁰ La detta eccezione può essere rilevata anche dal difensore della parte pur non munito di procura *ad hoc*. Ciò si ricava dal rilievo, emergente dall'art. 816-bis c.p.c., per cui il difensore può compiere ogni atto del procedimento, compresa la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo.

²¹ Vedi una sintesi in BORGHESI, in *Arbitrato. Commentario* diretto da F. Carpi cit., *sub* art. 821, 541 ss.

²² Responsabilità alla quale magari gli arbitri potevano sfuggire dando ragione appositamente alla parte che aveva rilevato l'eccezione.

²³ L'estinzione di cui stiamo parlando nel testo a mio parere va dichiarata con un lodo, a questo punto di rito, perché si deve dare la possibilità a colui che dissente di far valere di fronte alla Corte d'appello competente il vizio di cui all'art. 829, 1° comma, n. 10) c.p.c., ossia lamentare che si sia avuta un'estinzione, e così la mancata pronuncia di una

disposto di cui all'art. 821, 2° comma, c.p.c. o comunque ritenendo infondata l'eccezione attinente alla scadenza del termine, gli arbitri decidono la controversia tra le parti, il lodo da essi pronunciato sarà impugnabile ad opera della parte che abbia rilevato quella eccezione, la quale, risultata vittoriosa nel giudizio di nullità del lodo, potrà poi esercitare l'azione di responsabilità nei confronti del o dei responsabili.

Questo sistema sembra, però, dimenticare un'ipotesi. Cosa succede se gli arbitri, decidendo nel merito la lite, pronunciano un lodo a favore di colui che aveva in precedenza rilevato l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 821 c.p.c.? E' in questo caso impossibile ipotizzare ogni forma di responsabilità in capo agli arbitri?

A fronte di un simile caso, a mio parere, anticipando quanto andremo a dire sul ruolo che qui svolge la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, la parte soccombente potrebbe lamentare la violazione del secondo comma dell'art. 821 c.p.c., avvalendosi della via d'impugnazione offerta dall'ultimo inciso dell'art. 829, 1° comma, n. 4), c.p.c., quando la norma dice che il lodo è annullabile ove abbia deciso nel merito la controversia quando questa non poteva essere decisa nel merito. Se si accetta un simile percorso argomentativo, si può ipotizzare una possibile azione di responsabilità avverso gli arbitri, non perché questi abbiano pronunciato un lodo fuori termine, motivo che, non essendo spendibile da parte di chi non si è previamente attivato ai sensi del secondo comma dell'art. 821 c.p.c., non può causare l'annullamento del lodo e la conseguente sanzione risarcitoria in capo agli arbitri, bensì imputando loro una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, come recita l'art. 2, 3° comma, della legge n. 117 del 1988, richiamata dall'art. 813-ter, 2° comma, c.p.c.

5. Se gli arbitri sono contrattualmente obbligati a rendere il lodo nel termine stabilito, ci si chiede poi se essi siano anche obbligati a rendere un lodo rituale e giusto. Qui emerge la posizione dell'arbitro quale soggetto che, oltre ad essere visto come la parte di un contratto alla quale è richiesto un dato adempimento, è investito del compito di giudicare, non quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, qualifiche escluse esplicitamente dall'art. 813, 2° comma, c.p.c., bensì quale giudice privato che gestisce un'attività giurisdizionale, ancorché fondata sul e delimitata dal consenso dei compromittenti²⁴.

Da questo punto di vista l'art. 813-ter, 2° comma, c.p.c. accosta l'arbitro al giudice statale, rinviando, quale fonte della quarta ipotesi di responsabilità, all'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988 in materia appunto di responsabilità civile dei magistrati. Le disposizioni a cui qui si rinvia, per un verso, dettano un'esimente e, per altro verso, chiariscono il significato da attribuire al concetto di "colpa grave".

Per quanto riguarda l'esimente l'art. 2, 2° comma, della legge in parola esclude che nell'esercizio delle funzioni giudiziarie possa dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto o la valutazione del fatto e delle prove.

decisione nel merito della lite, senza che ve ne fossero i presupposti. Non si dimentichi che la questione attinente all'avvenuta scadenza del termine per la pronuncia del lodo potrebbe essere controversa.

²⁴ Vedi in argomento BRIGUGLIO, *La responsabilità dell'arbitro al bivio fra responsabilità professionale e responsabilità del giudice*, in *Giust. Civ.* 2006, II, 57 ss.

Per quanto riguarda la “colpa grave” il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che costituiscono «colpa grave: a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione».

Ora, posto che quest'ultimo caso evidentemente non interessa l'arbitrato, per comprendere la portata degli altri si deve ancora una volta ricordare il principio, contenuto nell'art. 813-ter, 4° comma, c.p.c., secondo il quale a seguito dello svolgimento del giudizio arbitrale un'azione di responsabilità avverso gli arbitri è ipotizzabile solo dopo l'annullamento del lodo ed unicamente fondandosi sul motivo che ha causato il detto annullamento.

Ma, allora, il caso più certo di responsabilità dell'arbitro alla luce del secondo comma dell'art. 813-ter c.p.c. è quello del dolo dell'arbitro, che abbia giudicato volutamente contro una parte, con ciò violando palesemente il suo dovere di imparzialità. E ciò, si badi, è ipotizzabile anche a prescindere da una eliminazione del lodo a seguito di revocazione fondata sull'art. 395, n. 6), c.p.c., che di per sé presuppone una sentenza penale in cui si sia accertato il dolo dell'arbitro²⁵, sentenza difficilmente immaginabile perché difficilmente è ipotizzabile un'ipotesi di reato di cui imputare l'arbitro. Invero, il caso è prospettabile anche a seguito dell'annullamento del lodo a causa della provata partigianeria dell'arbitro, emergendo qui la violazione di quell'ordine pubblico processuale al quale evidentemente deve pur riferirsi l'art. 829, 3° comma, c.p.c., quando in esso si dice che è «ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico».

Per il resto, si deve distinguere tra errori di diritto ed errori di fatto.

Per questi, si tratti di errori di giudizio o di un mero travisamento di fatti, non è immaginabile, ancorché essi possano essere del tutto grossolani, alcuna responsabilità risarcitoria degli arbitri fondata sulla colpa grave, perché non vi è alcuna possibilità di ottenere previamente dal giudice statale l'annullamento del lodo per errore di fatto. Non in sede di impugnazione per nullità, non prevedendosi nell'art. 829 c.p.c. alcun motivo al riguardo, né in sede di revocazione, posto che l'art. 831 c.p.c., che disciplina i motivi di revocazione del lodo, non richiama anche il n. 4) dell'art. 395 c.p.c.

Per quanto riguarda gli errori di diritto, invece, la responsabilità degli arbitri è ipotizzabile, alla duplice condizione che emerga una grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile e che questa abbia fondato l'annullamento del lodo. Così è immaginabile che la violazione di legge riguardi: 1) una norma che presiede alla valutazione della valida esistenza del patto compromissorio, dopo che la sua violazione abbia causato l'annullamento del lodo in virtù dell'art. 829, 1° comma, n. 1) c.p.c.; 2) una norma di attività in ordine allo svolgimento del giudizio arbitrale ovvero in ordine alla formazione del lodo, sempre dopo che la sua violazione abbia fondato l'annullamento del lodo in virtù degli *errores in procedendo* sanzionabili ai sensi dei motivi d'impugnazione disegnati dall'art. 829 c.p.c.; 3) la norma utilizzata dagli arbitri per il giudizio, sempre che detta violazione abbia causato l'annullamento del lodo,

²⁵ ZUMPANO, *op. cit.*, 152.

cosa possibile, in base all'art. 829, 3° comma, c.p.c., se la via d'impugnazione è aperta da una disposizione delle parti o della legge o comunque se trattasi di una norma di ordine pubblico.

6. Se quelle finora viste sono ipotesi di responsabilità esplicitamente previste dall'art. 813-ter c.p.c., sorge a questo punto la domanda: si possono ipotizzare ulteriori fattispecie di responsabilità degli arbitri al di fuori del dettato legislativo? Insomma, quello tratteggiato dalla citata disposizione è un sistema chiuso, comprendente solo ipotesi tipiche, oppure vi sono altri obblighi degli arbitri la cui violazione può far insorgere un profilo di loro responsabilità, sempre che vi sia anche il dolo o la colpa grave?

La risposta a questa domanda è assai dibattuta²⁶. A me sembra che meriti soffermarsi su due dei casi più discussi: quello legato ad eventuali obblighi di *disclosure* e quello derivante dalla violazione del termine di cui all'art. 824 c.p.c.

Trattando della prima ipotesi, si tenga presente che, se in linea di principio il nostro ordinamento non costruisce un generale obbligo di *disclosure* in capo agli arbitri, tuttavia è possibile che questo sia imputabile agli arbitri nel caso concreto o in virtù di regolamenti negoziali, come accade di solito quando l'arbitrato è gestito da un'istituzione, oppure in virtù di codici deontologici vigenti per certe categorie di professionisti, come ad esempio gli avvocati. Così, in queste ipotesi, le parti hanno, non solo il diritto ad avere un arbitro terzo ed imparziale, ma anche il diritto a che l'arbitro rispetti un suo preciso obbligo di trasparenza, ossia renda palese alle parti l'eventuale sussistenza di oggettive situazioni di carenza di terzietà, anche se queste non necessariamente metterebbero in crisi la sua imparzialità.

Nel sistema il valore finale alla cui protezione l'ordinamento tende è quello dell'imparzialità del tribunale arbitrale, strumentalmente al quale viene posto l'istituto della ricusazione e quello, eventuale, della *disclosure*. Invero, un arbitro può essere del tutto imparziale, ancorché si trovi in una delle situazioni di carenza di terzietà di cui all'art. 815 c.p.c., e, al contrario, egli può essere del tutto partigiano, ancorché non si trovi in una delle situazioni elencate nell'art. 815 c.p.c. Così, come già si accennava sopra, la partigianeria dell'arbitro è certamente sanzionata a titolo di dolo, dopo che essa abbia comportato l'annullamento del lodo sulla base della clausola dell'ordine pubblico contenuta nell'art. 829, 3° comma, c.p.c.

Ma, qui l'ipotesi ulteriore che va prospettata è la seguente: se la parte ottiene l'annullamento del lodo dopo aver invano tentato la ricusazione dell'arbitro in virtù di una sua carente terzietà, ossia per la presenza di uno dei motivi di cui all'art. 815 c.p.c.²⁷, può poi essa esercitare un'azione di responsabilità avverso l'arbitro se nel caso concreto egli aveva l'obbligo di rendere nota la sussistenza della situazione squalificante?

²⁶ In argomento vedi, fra gli altri, ZUMPARO, *op. cit.*, 148-149.

²⁷ Per fare il caso più semplice si pensi ad un tribunale arbitrale monocratico. Ove, invece, ci si dovesse trovare di fronte ad un collegio, a me sembra che l'annullamento del lodo possa essere chiesto solo se la causa di squalificazione riguardi il presidente del collegio ovvero l'arbitro che la parte interessata abbia nominato senza prima conoscere della sua carenza di terzietà. Sul punto vedi, se vuoi, BOVE, *op. cit.*, 108

Il punto è che la violazione dell'obbligo di *disclosure*, se è certamente sanzionabile sul piano disciplinare nell'ambito degli ordini professionali ovvero all'interno dei sistemi camerati, di per sé non comporta un vizio del lodo, che possa quindi condurre all'annullamento del lodo stesso. Invero, ove la parte interessata venga a sapere in uno stato avanzato del giudizio arbitrale di una situazione di carenza di terzietà dell'arbitro che possa giustificare una tardiva istanza di ricusazione e poi, sulla base dell'effetto prenotativo di questa, possa, rigettata l'istanza di ricusazione, fondare in un momento successivo una fondata impugnativa del lodo, con ciò l'annullamento del lodo è causato dalla lesione del diritto della parte alla terzietà dell'arbitro e non direttamente dalla violazione da parte dell'arbitro di un suo obbligo di trasparenza. Insomma, l'annullamento del lodo, anche quando è ipotizzabile un aggiuntivo obbligo di *disclosure* in capo agli arbitri, è fondato, non sulla violazione di questo obbligo, che di per sé non vizia il lodo, bensì sulla vulnerazione del diritto della parte alla terzietà dell'arbitro.

Ma, allora, se questo ragionamento è condivisibile e se l'interprete deve attenersi al principio per cui, dopo la conclusione del giudizio arbitrale un'ipotesi di responsabilità degli arbitri è configurabile solo dopo l'annullamento del lodo e unicamente per il motivo che ha fondato detto annullamento, evidentemente non si può dire che la violazione dell'obbligo di *disclosure*, ove configurabile, sia fonte di responsabilità degli arbitri, per il semplice fatto che esso, per così dire da sé solo, non può fondare l'annullamento del lodo²⁸.

Venendo, ora, alla seconda ipotesi indicata, l'art. 824 c.p.c. prevede che gli arbitri diano comunicazione alle parti del lodo entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione. La domanda è: si può ipotizzare una responsabilità degli arbitri²⁹ ove detta comunicazione avvenga con tale ritardo da pregiudicare il diritto della parte interessata ad impugnare il lodo?

Preliminarmente si tenga presente che nella situazione ipotizzata l'interprete non potrebbe sminuire il problema rilevando che comunque alla parte soccombente potrebbe essere restituito il diritto all'impugnazione in virtù dell'art. 153, 2° comma, c.p.c. Invero, potrebbe darsi il caso che la parte non riesca ad ottenere la rimessione in termini perché non riesca a dimostrare la sussistenza di una causa ad essa non imputabile, eventualità nella quale, però, non si può escludere la sussistenza di una colpa grave o addirittura del dolo degli arbitri nella violazione del termine di cui all'art. 824 c.p.c. Anche immaginando una qualche colpa della parte nella perdita del termine per l'impugnazione del lodo, con ciò si potrebbe ipotizzare una riduzione nella quantificazione del danno risarcibile, in applicazione del principio di cui all'art. 1227 c.c., ma non certo una esclusione della responsabilità degli arbitri, sempre che, si ripete, emerga nel caso concreto il dolo o la colpa grave.

²⁸ Mi sembra quindi non condivisibile l'idea di AULETTA, *Arbitri e responsabilità civile*, in *Riv. arbitrato* 2005, 745 ss., spec. 754 ss., che ipotizza una responsabilità in capo all'arbitro il quale, avendo violato il suo obbligo di *disclosure*, abbia provocato un ritardo nel procedimento per una ritardata istanza di ricusazione. Il motivo di dissenso è di fondo, perché il detto autore ipotizza la prospettabilità di casi di responsabilità dell'arbitro a valle del giudizio arbitrale che prescindano dall'annullamento del lodo. Ciò nell'eventualità in cui un comportamento dell'arbitro, commesso con dolo o colpa grave, provochi un danno ingiusto. Ed, appunto, a suo parere il caso di un arbitro che differisca con colpa grave la *disclosure* rientrerebbe proprio in questo ambito.

²⁹ Quand'anche l'attività in parola sia devoluta al segretario del tribunale arbitrale, ove si ipotizzi una responsabilità, ovviamente questa, a fronte delle parti, è imputabile comunque agli arbitri, i quali evidentemente, alla luce dell'art. 1228 c.c., rispondono del fatto dei loro ausiliari. Su questo aspetto vedi da ultimo D'APREA, *Particolari ipotesi di responsabilità degli arbitri*, in *Giust. Civ.* 2013, II, 747 ss., spec. 750 ss.

Fatta questa precisazione preliminare, francamente a me sembra che non si possa escludere la detta ipotesi di responsabilità in capo agli arbitri³⁰. Non credo che a questa affermazione si possa contrapporre l'idea che quella degli arbitri sarebbe una responsabilità ipotizzabile solo nei casi tipicamente previsti dalla legge, perché francamente non mi sembra che vi siano ragioni forti per ritenere che questa idea sia stata trasfusa nelle previsioni del codice di rito. Piuttosto la tesi qui sostenuta finisce per creare un'eccezione al principio per cui, a seguito dello svolgimento del giudizio arbitrale, «l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta». Ma, francamente non vedo come si potrebbe evitare una simile eccezione, posto che stiamo ipotizzando un caso di responsabilità in capo agli arbitri proprio perché il loro comportamento doloso o gravemente colposo ha causa l'impossibilità di giungere all'annullamento del lodo.

7. Le sanzioni in caso di responsabilità, come sopra si accennava, consistono nella perdita del diritto al rimborso delle spese ed al compenso, nonché nell'insorgenza di un obbligo risarcitorio. A tal proposito si pongono alcuni problemi in ordine alle condizioni in presenza delle quali esse sono applicabili, alla quantificazione del risarcimento del danno e al coordinamento tra le pretese delle parti avverso gli arbitri ed altri istituti previsti nel codice di rito.

Per quanto riguarda le condizioni che determinano la concreta applicazione delle sanzioni dobbiamo ripetere i due principi di fondo già sopra ricordati. Il primo: ipotizzando l'opera di un collegio, ancorché ci si trovi di fronte ad un'obbligazione ad attuazione congiunta, ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio compiuto con dolo o colpa grave³¹. Il secondo: un'azione di responsabilità è concepibile a giudizio arbitrale pendente solo nelle ipotesi di cui all'art. 813-ter, 1° comma, n. 1) c.p.c., ossia avverso un arbitro che abbia con dolo o colpa grave omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto ovvero abbia rinunciato all'incarico senza giustificato motivo; mentre a seguito della pronuncia del lodo la detta azione è esercitabile solo dopo l'annullamento del lodo, oltretutto con sentenza passata in giudicato, e fondandosi sullo stesso motivo che abbia causato quell'annullamento.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il quinto comma dell'art. 813-ter c.p.c. prevede che, se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la «misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile». Tuttavia, con l'avvenuta abolizione delle tariffe professionali³², detta disposizione si applica solo se le parti e gli arbitri abbiano stipulato un accordo su un

³⁰ Nello stesso senso PUNZI, *op. cit.*, 499-500.

³¹ Per quanto riguarda gli oneri probatori, qui dovrebbe trovare applicazione la giurisprudenza in materia di responsabilità contrattuale per cui, se le parti devono solo allegare il fatto costituente fonte di responsabilità e la violazione dell'obbligo di diligenza, sta all'arbitro provare al contrario di non avere alcuna colpa, insomma che il fatto o l'errore sono dovuti a causa a lui non imputabile o comunque il suo comportamento sia scusabile. In tema vedi Cass. 17 febbraio 2014 n. 3612, in *Diritto e Giustizia* online 2014; Cass. 31 luglio 2013 n. 18341, in *Guida al diritto* 2013, fasc. 43, 60; Cass. 7 giugno 2011 n. 12274, in *Resp. Civ. e prev.* 2012, 2, 536 con nota di RONCHI.

³² Art. 9 della legge 24 marzo 2012, n. 27 (che ha convertito il d.l. n. 1 del 2012).

criterio applicabile³³, che può anche rinviare alle vecchie tariffe ovvero ai criteri assunti da una camera arbitrale o a qualsiasi altri criterio, ovvero propriamente sui compensi da corrispondere³⁴.

Ma, evidentemente, i problemi più spinosi si pongono in riferimento al terzo ordine di problemi.

Innanzitutto ci si deve chiedere se il procedimento dettato dall'art. 814 c.p.c. per la liquidazione dei compensi degli arbitri possa essere condizionato da questioni attinenti ad eventuali profili di responsabilità. Possono le parti in quella sede eccepire profili di responsabilità che facciano ipotizzare la perdita per gli arbitri del diritto al compenso? Può quel procedimento liquidatorio dover subire un arresto per la contemporanea pendenza del giudizio di impugnazione del lodo, il quale, potendo portare all'annullamento di questo, potrebbe poi fondare l'insorgenza di una fattispecie di responsabilità degli arbitri, con conseguente perdita del diritto al compenso?

A me sembra che ad entrambe le domande debba certamente darsi risposta negativa³⁵ per il semplice fatto che il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. non ha la funzione di accertare se gli arbitri abbiano o meno il diritto al compenso, bensì solo lo scopo di determinarne l'ammontare. Insomma, in esso, quale che sia l'idea che se ne abbia³⁶, in ogni caso si tratta di fissare il *quantum debeatur*, senza interrogarsi sull'*an debeatur*, con la conseguenza che di quest'ultimo aspetto parti ed arbitri potranno discutere nell'ambito del processo dichiarativo in cui sia esercitata l'azione di responsabilità.

³³ A meno che non si ritenga che il rinvio alle tariffe oggi debba intendersi come il rinvio ai parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi nei casi in cui non vi siano accordi tra gli interessati. In tal caso tornerebbe utile per gli arbitri-avvocati il richiamo all'art. 10, 1° comma, del regolamento in corso di attuazione, di cui si accennava sopra alla nota 18.

³⁴ Nella prassi si tende a concordare un criterio in sede di costituzione del tribunale arbitrale, al fine di consentire anche la pronuncia da parte degli arbitri dell'ordinanza sugli anticipi, per poi, dopo gli atti introduttivi delle parti, nei quali si delinea con precisazione l'oggetto del giudizio arbitrale, siglare un accordo dettagliato sui compensi, che diversifichi le somme da corrispondere al tribunale arbitrale a seconda dell'attività che questo sarà chiamato a svolgere. È opportuno distinguere quantomeno cinque scaglioni a seconda che il giudizio si concluda: 1) con conciliazione raggiunta nella fase preliminare, 2) con conciliazione raggiunta in una fase successiva, 3) con la pronuncia di un lodo di rito, 4) con la pronuncia di un lodo di merito senza una previa attività istruttoria né pronuncia di lodi parziali, 5) con la pronuncia di un lodo di merito a seguito di attività istruttoria ovvero la pronuncia di lodi parziali.

³⁵ Vedi Cass. 7 settembre 2012 n. 15051, in *Giust. Civ. rep.* 2012, v. *Compromesso e arbitrato*, 13, in cui si dice che il procedimento disciplinato dall'art. 814 c.p.c. non si sospende per la pendenza del giudizio di impugnazione, perché la mera operazione di liquidazione del *quantum* non è condizionata dalla verifica di eventuali vizi del lodo. Ma si trova qualche decisione di merito in senso contrario: così Trib. Sondrio 6 ottobre 2006, in *Riv. arbitrato* 2007, 613, con nota di SANTAGADA.

³⁶ In altra sede (*op. cit.*, 101) ho affermato che il detto procedimento ha una funzione decisoria solo in ordine alla quantificazione del compenso dovuto agli arbitri, restando alle parti la facoltà di contestare in un successivo giudizio dichiarativo, non più l'ammontare, bensì la spettanza dei compensi, proprio in virtù di una causa di responsabilità. Ma la giurisprudenza più recente, partendo dal presupposto che qui si avrebbe solo una quantificazione sostitutiva della volontà negoziale, nega a quel procedimento ogni valenza decisoria, pure in riferimento alla quantificazione. La conseguenza di questa posizione è duplice: 1) si nega l'ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost. avverso il provvedimento del giudice e 2) si afferma che in sede di opposizione all'esecuzione l'interessato potrebbe contestare anche detta quantificazione. Così Cass. 8 febbraio 2013 n. 3069, in *Giust. Civ.* 2013, I, 2060; Cass., S.U., 31 luglio 2012 n. 13620, in *Riv. arbitrato* 2012, 847 con nota di TISCINI; Cass. 3 luglio 2009 n. 15592, in *Foro it.* 2009, I, 3340.

Né si dica che in questo modo potrebbe addossarsi alle parti l'inconveniente di trovarsi prima a dover pagare i compensi agli arbitri, per poi chiederne le restituzioni. Invero, posta la necessità, prima di poter far emergere un'azione di responsabilità degli arbitri, di ottenere l'annullamento del lodo, il rischio è certamente prospettabile. Ma è anche vero che, per un verso, si deve tenere presente come spesso la gran parte dei compensi sia richiesta alle parti già prima della pronuncia del lodo, quindi a giudizio arbitrale pendente³⁷, e, per altro verso, il problema non deriva certo dalle caratteristiche del procedimento disciplinato nell'art. 814 c.p.c. Invero, da questo ultimo punto di vista, se in quel procedimento nulla si può discutere in ordine all'*an debeat*, resta però possibile per le parti sollevare ogni contestazione in sede di opposizione all'esecuzione³⁸.

Infine, si pone il problema del rapporto tra il giudizio in cui si sia ottenuto l'annullamento del lodo ed il processo dichiarativo che abbia ad oggetto la causa di responsabilità. Qui si deve partire da due rilievi: 1) che l'annullamento del lodo è certamente una condizione necessaria perché sia esperibile l'azione di responsabilità; 2) che gli arbitri, convenuti nell'azione di responsabilità, normalmente non hanno prima preso parte al giudizio d'impugnazione del lodo.

Ed, allora, non ci si può limitare a dire che l'annullamento del lodo è solo un fatto che come tale vale anche per gli arbitri³⁹. È vero che, se così si può dire, il fatto-annullamento è condizione necessaria per l'azione di responsabilità, ma è altrettanto vero che, per la normale applicazione dei principi vigenti in materia di limiti soggettivi della cosa giudicata, l'accertamento che fonda quel fatto non è opponibile agli arbitri, che ben possono affermare l'ingiustizia dell'avvenuto annullamento⁴⁰.

Abstract

L'autore, inquadrato in termini generali il rapporto contrattuale tra le parti e gli arbitri, individua le fattispecie di responsabilità degli arbitri, sia in riferimento a quelle esplicitamente previste dal codice di procedura civile sia in riferimento ad eventuali fattispecie non previste. Quindi egli, soffermandosi sulle conseguenze derivanti dalle ipotesi di responsabilità e sulle condizioni in presenza delle quali sono in concreto irrogabili le sanzioni, indica i rapporti tra l'azione di responsabilità e, per un verso, il procedimento

³⁷ Con la conseguenza che normalmente le parti che vogliono esperire azioni di responsabilità dovrebbero trovarsi a chiedere la restituzione di somme già pagate.

³⁸ Diversa è la costruzione di AULETTA, *op. cit.*, 765-766, il quale ritiene che, perfezionatasi la fattispecie di responsabilità (quindi a valle dell'annullamento del lodo), il giudice investito ai sensi dell'art. 814 c.p.c. debba rigettare la domanda degli arbitri, dovendosi, però, in questo caso ricorrere ad una cognizione piena. Ma non credo che questa soluzione sia prospettabile. Al più potrebbe in astratto prospettarsi la soluzione offerta da GARBAGNATI, *Sull'ordinanza di liquidazione dell'onorario degli arbitri*, in *Giur. It.* 1968, I, 1, 676, secondo il quale il giudice dovrebbe dichiarare inammissibile il ricorso presentato dagli arbitri ai sensi dell'art. 814 c.p.c. ove emerga una contestazione, non sulla quantificazione, bensì sull'*an debeat*. Ma questa idea non sembra accoglibile alla luce della funzione che ormai la giurisprudenza attribuisce al procedimento in parola, il quale, comunque lo si veda, resta limitato alla questione della quantificazione.

³⁹ Così ZUMPANO, *op. cit.*, 151, nt. 16.

⁴⁰ In tal senso in fondo Cass. 10 settembre 2012 n. 15067, *Rep. Giust. Civ.* 2012, v. *Compromesso e arbitrato*, 14. Peraltro questo assunto dovrebbe, a rigor di logica, anche costituire un ulteriore argomento per negare la possibilità di sospendere il procedimento di cui all'art. 814 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio di annullamento del lodo, posto che il giudicato prodotto in questo non varrebbe in quel procedimento.

di liquidazione dei compensi degli arbitri di cui all'art. 814 c.p.c. e, per altro verso, il giudizio di impugnativa del lodo.